

## Statuto

### Art. 1 - Costituzione

E' costituita una Fondazione di Partecipazione denominata **"Fondazione Villa Piazza"**, con sede in Pettinengo presso Villa Piazza, Via G.B. Maggia n. 2.

Essa risponde ai principi propri dello schema giuridico noto come "fondazione di partecipazione" nell'ambito del "tipo fondazione" disciplinato dal codice civile. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili, neppure in forma indiretta. Le finalità della Fondazione si esplicano in ambito nazionale ed internazionale.

Si prefigge la gestione del Bene Comune nel rispetto dei criteri che ne hanno determinato la donazione e lo sviluppo di attività culturali in continuità con quanto operato con Angelo Pavia attraverso l'associazione Pacefuturo.

Si prefigge di contribuire all'equilibrio della persona con se stessa, a quello delle persone tra loro e a quello dell'uomo con la natura. Riserva particolare attenzione alle persone diversamente abili e ad ogni condizione di difficoltà e disagio. Opera con passione civile e tensione morale, persegue democrazia partecipata, giustizia sociale e sostenibilità.

### Art. 2 - Finalità

La Fondazione persegue finalità esclusive di pubblica utilità nell'ambito della conservazione, studio, ricerca, valorizzazione, promozione, sviluppo turistico, dei beni e dei siti museali, storici e culturali con particolare attenzione al territorio di Pettinengo e del Biellese, ponendo attenzione all'integrazione della gestione di essi con attività socialmente orientate volte all'accoglienza e solidarietà in un contesto di miglioramento della qualità della vita e della comunità di riferimento.

Le attività della Fondazione dovranno svolgersi con una efficiente gestione volta alla sostenibilità e all'ottimizzare le risorse e a sviluppare la necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione per la produzione di cultura e di socialità con l'espresso fine di concorrere a mantenere vivo il legame fra la storia culturale del territorio ed il futuro dello stesso e dei suoi abitanti. Opera prevalentemente attraverso i propri soci. Nell'ambito delle sue finalità la Fondazione anche in collaborazione con terzi, persegue - nei limiti, nelle forme ed in conformità alle leggi vigenti - scopi di pubblica utilità di tipo culturale, paesaggistico, sociale e sportivo.

La Fondazione può svolgere - nei limiti e nelle forme di legge e

secondo gli indirizzi e le linee di politica culturale assunte dai Fondatori - ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità, comprese:

- la stipula di accordi e contratti con altri enti pubblici e privati;
- la partecipazione a e/o la costituzione di altri soggetti giuridici di qualunque natura;
- la stipula di contratti e convenzioni per l'affidamento in gestione a terzi di parte delle attività proprie della Fondazione;
- lo svolgimento di attività di produzione e commercializzazione anche con riferimento a prodotti del territorio, o editoriali, multimediali ed audiovisivi, a gadget e similari, anche attraverso uno o più marchi dedicati al patrimonio posseduto o gestito.

Ad integrazione di quanto sopra esposto la Fondazione perseguirà le proprie finalità anche attraverso attività accessorie di promozione, supporto, sviluppo ed incremento delle iniziative che possono provenire dalla comunità di riferimento svolgendo sia un ruolo pro-attivo che reattivo rispetto ai bisogni manifestati.

#### Art. 3 - Patrimonio: Fondo di dotazione e Fondo di Gestione

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- A) - dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro, quote sociali annuali o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati con tale destinazione espressa all'atto della costituzione, ovvero successivamente, dai Fondatori e dai Partecipanti;
- B) - dal Fondo di Gestione costituito dai beni e diritti indicati al successivo art. 4.

#### Art. 4 - Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

- ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del Fondo di dotazione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il

funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### Art. 5 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo, il conto consuntivo di quello decorso.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### Art. 6 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

##### - Fondatori

Sono Fondatori i sotto elencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione:

- Comune di Pettinengo

- Associazione Pacefuturo onlus

Possono divenire Fondatori, a seguito di proposta, a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o i soggetti che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo.

##### - Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti o i soggetti che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

- 1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di indirizzo;
- 2) con l'attribuzione di beni materiali, immateriali o di servizi;
- 3) con attività professionali o servizi di particolare rilievo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

#### Art. 7 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato

inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni già assunte.

#### Art. 8 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Segretario
- il Comitato Scientifico
- l'Assemblea di partecipazione
- il Revisore dei conti

Le funzioni ricoperte negli Organi su indicati sono svolte a titolo gratuito ad eccezione del Segretario e del Revisore dei Conti.

#### Art. 9 - Consiglio di Amministrazione (CdA)

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi, ovvero le deliberazioni relative all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

A maggioranza assoluta, delibera la nomina del Presidente e del Vicepresidente della Fondazione scegliendolo tra i membri del CdA. Il Consiglio di Amministrazione provvede a predisporre, sulla base del lavoro del Segretario, il rendiconto consuntivo e previsionale da sottoporre all'Assemblea di Partecipazione per l'approvazione. Provvede inoltre a predisporre lo schema degli eventuali regolamenti della Fondazione da sottoporre all'Assemblea di Partecipazione per l'approvazione.

Il CdA è composto da 5 membri di cui tre di diritto indicati dai soci fondatori e due indicati dai soci partecipanti (si intende che dei tre indicati dai soci fondatori fa parte di diritto il Sindaco od un suo delegato, un delegato nominato dal Consiglio Comunale e il Presidente di Pacefuturo o persona da lui delegata).

Il CdA dura in carica tre anni: i membri rimangono in carica al massimo per due mandati consecutivi. La nomina dei Fondatori da parte dell'assemblea rappresenta unicamente la formalizzazione dell'investitura con riferimento alle persone fisiche indicate. Nel caso viceversa dei Partecipanti l'assemblea provvede direttamente alla scelta ed alla nomina della persona fisica in rappresentanza del soggetto partecipante. Tutti i membri nominati a far parte del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un triennio e sono rieleggibili salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato. Cesseranno comunque di diritto dalla carica al momento del venir meno del rispettivo rapporto con l'Ente Fondatore o Partecipante di riferimento.

Il CdA, in particolare:

- stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
- stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'articolo 6;
- nomina i componenti del Comitato scientifico;
- nomina il Segretario;
- nomina il Revisore dei Conti;
- propone l'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'articolo 6);
- propone eventuali modifiche del presente Statuto;
- propone lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- svolge quanto altro eventualmente indicato dallo statuto.

#### Art. 10 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile una sola volta. Presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea di Partecipazione. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

#### Art. 11 - Segretario

Il Segretario cura l'applicazione diretta ed operativa delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, da cui è nominato e cui risponde. Resta in carica per il mandato del Consiglio di Amministrazione e può essere riconfermato anche per più mandati.

Svolge il proprio incarico con criteri di professionalità, coordinando l'eventuale staff di collaboratori da cui può essere affiancato.

#### Art 12 - Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è l'organo interno della Fondazione, che formula proposte e pareri al Consiglio di Amministrazione in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti scientifici dei piani delle attività.

I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio.

#### Art. 13 - Assemblea di partecipazione

È costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.

L'Assemblea stabilisce le linee generali delle attività, dei programmi e degli obiettivi della Fondazione; approva i bilanci di preventivi e consuntivi, dando mandato esecutivo al Consiglio di Amministrazione.

E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno.

Nomina nel suo seno i membri del Consiglio di Amministrazione tre dei quali su proposta dei soci fondatori e due indicati dai soci partecipanti.

Ratifica eventuali modifiche del presente Statuto;

Approva lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

#### Art. 14 - Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione

.

Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 15 - Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, tutti i beni immobili conferiti dai Fondatori ritorneranno ai rispettivi fondatori sulla base dei conferimenti iniziali, mentre quelli mobili verranno destinati secondo le indicazioni stabilite

dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Norma transitoria

La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie. L'atto costitutivo firmato dai soci fondatori avviene alla presenza del notaio durante una assemblea opportunamente convocata che riunisca anche potenziali soci partecipanti.

Tale assemblea approva lo statuto, stabilisce la quota di partecipazione dei soci, nomina il CDA il quale seduta stante riconosce i soci partecipanti.

I beni conferiti alla Fondazione dal Comune di Pettinengo per la loro opportuna gestione sono la proprietà completa di Villa Piazza (...part. propr etc).

Pacefuturo conferisce beni materiali e beni immateriali. I beni immateriali sono l'eredità morale di Angelo Pavia, la carta d'Oropa e tutte le attività culturali svolte e in essere da pacefuturo. I beni materiali sono costituiti dalle dotazioni già in essere al momento della costituzione della Fondazione come da inventario concordato tra Pacefuturo e comune di Pettinengo.

Art. 17 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 ss. del codice civile e le altre norme vigenti.